



Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden  
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun  
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni

---

# **Consultazione**

**relativa alla**

**revisione parziale della legge sulle imposte e  
della legge sulle imposte comunali e di culto**

**riguardo alle imposte sull'eredità e sulle donazioni**

## **Indice**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Premesse .....</b>  | <b>3</b> |
| 1.1      | Situazione giuridica attuale.....                            | 3        |
| 1.2      | Intervento parlamentare .....                                | 3        |
| <b>2</b> | <b>Obiettivo della novità .....</b>                          | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Tratti fondamentali della regolamentazione .....</b>      | <b>4</b> |
| 3.1      | Sovranità fiscale e livello di legge.....                    | 4        |
| 3.2      | Obbligo ed esenzione fiscale.....                            | 4        |
| 3.3      | Operazioni generatrici d'imposizione .....                   | 5        |
| 3.4      | Aliquote d'imposta .....                                     | 5        |
| 3.5      | Esecuzione dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni ..... | 6        |
| 3.6      | Indennizzo per l'esecuzione .....                            | 7        |
| 3.7      | Attuazione nei comuni.....                                   | 7        |
| <b>4</b> | <b>Conseguenze finanziarie e per il personale.....</b>       | <b>8</b> |
| 4.1      | Entrate fiscali .....  | 8        |
| 4.2      | Conseguenze sul personale .....                              | 8        |
| <b>5</b> | <b>Ulteriore procedura e scadenzario .....</b>               | <b>9</b> |
| <b>6</b> | <b>Commento relativo alle singole disposizioni .....</b>     | <b>9</b> |
| 6.1      | Legge cantonale sulle imposte .....                          | 9        |
| 6.2      | Legge sulle imposte comunali e di culto .....                | 11       |

## 1 Premesse

### 1.1 Situazione giuridica attuale

Le imposte sull'eredità possono essere riscosse come imposta sulle successioni o come imposta sulle quote ereditarie. Nel caso dell'imposta sulle successioni viene rilevata l'intera massa successoria nel suo complesso, nella misura in cui questa ricade su persone soggette all'obbligo di imposizione. Nel caso dell'imposta sulle quote ereditarie il singolo erede viene assoggettato a imposizione per la quota dell'eredità che gli spetta.

Il diritto vigente nel Cantone prevede un'imposta sulle successioni e sulle donazioni, mentre i comuni possono riscuotere un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni. L'Amministrazione cantonale delle imposte (**ACImp**) determina la massa successoria imponibile, ossia la donazione imponibile e tassa l'imposta cantonale. Il comune riprende i valori del Cantone e tassa l'imposta comunale. Oggi nel Cantone i coniugi, i figli e i concubini sono esentati dall'obbligo fiscale. Nei comuni i coniugi e i figli sono esentati imperativamente, mentre i concubini sono esentati in circa due terzi dei comuni. Figliastri e figli affiliati sono equiparati ai figli naturali.

L'imposta cantonale sulle successioni e sulle donazioni viene riscossa in maniera uniforme applicando un'aliquota pari al 10 per cento. Le aliquote dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni a livello comunale dipendono dal grado di parentela. Secondo quanto previsto dalla legge sulle imposte comunali e di culto (**LImpCC**), esse possono ammontare al massimo al 5 per cento per la stirpe dei genitori e per i concubini e al massimo al 25 per cento per gli altri contribuenti. Numerosi comuni prevedono un'aliquota d'imposta propria per beneficiari che fanno parte della stirpe degli avi (zio, zia, cugino, cugina, ecc.). All'interno di questo quadro i comuni stabiliscono l'aliquota d'imposta nella legge fiscale comunale.

### 1.2 Intervento parlamentare

Nella sessione di agosto 2015 è stato presentato l'incarico Kunz (Coira) concernente l'abolizione dell'imposta cantonale sulle successioni. Nella sua risposta il Governo ha rilevato che il Cantone non potrebbe permettersi le perdite fiscali derivanti dall'abolizione dell'imposta sulle successioni. Però si è dichiarato disponibile ad accogliere l'incarico in una forma alternativa, attenuata, secondo cui il Cantone passerebbe a un'imposta sulle quote ereditarie. Secondo questa modifica i genitori verrebbero esentati dall'imposta sull'eredità, la stirpe dei genitori (fratelli e sorelle, nipoti, ecc.) sarebbe soggetta a un'imposizione ridotta pari al massimo al 5 per cento e gli altri beneficiari sarebbero soggetti a un'imposizione pari ad almeno il 10 per cento. Inoltre questo passaggio comporterebbe una disciplina uniforme nel diritto cantonale e la tassazione da parte dell'**ACImp**. I comuni potrebbero stabilire solamente le aliquote d'imposta nei limiti della disciplina prevista dalla **LImpCC**<sup>1</sup>. Il Gran Consiglio ha accolto l'incarico nella formulazione richiesta dal Governo con 63 voti a 35<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> [Incarico Kunz concernente l'abolizione dell'imposta cantonale sulle successioni](#)

<sup>2</sup> [Protocollo del Gran Consiglio, 9 dicembre 2015, pomeriggio](#)

## **2 Obiettivo della novità**

Il passaggio dall'imposta sulle successioni all'imposta sulle quote ereditarie persegue vari obiettivi. In primo luogo si mira a fare in modo che le aliquote d'imposta sull'eredità e sulle donazioni dipendano dal grado di parentela rispetto al testatore o al donatore e che vengano ridotte per la stirpe dei genitori. Questa era già l'intenzione dell'interpellanza Stiffler (Davos Platz) concernente l'imposta sulla massa successoria tra fratelli risalente al 2010. All'epoca il Governo si era dichiarato disposto a prendere in esame la questione nel quadro di una futura revisione della legge sulle imposte<sup>3</sup>.

Inoltre il passaggio a un'imposta cantonale sulle quote ereditarie può essere sfruttato per semplificare in maniera sostanziale l'esecuzione mediante l'uniformazione della legislazione e della riscossione delle imposte.

## **3 Tratti fondamentali della regolamentazione**

### **3.1 Sovranità fiscale e livello di legge**

Il Cantone e i comuni mantengono la loro sovranità fiscale per la riscossione dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni. Il Cantone passa a un'imposta sulle quote ereditarie; l'imposta sulle donazioni rimane invariata nei suoi tratti fondamentali. I comuni sono liberi di riscuotere un'imposta sull'eredità e sulle donazioni. Però non possono riscuotere solamente un'imposta sull'eredità o un'imposta sulle donazioni. Non esiste una motivazione oggettiva convincente per un trattamento fiscale diverso di assegnazioni tra vivi o con effetto al momento del decesso. Nella legge sulle imposte e nella legge sulle imposte comunali e di culto è previsto che venga mantenuto il termine generico dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni, dato che risulta di utilizzo più comune. La configurazione dell'imposta sulle quote ereditarie si manifesta nella disciplina concreta.

L'imposta sull'eredità e sulle donazioni di Cantone e comuni viene disciplinata nella legge cantonale sulle imposte (**LIG**). I comuni possono decidere se intendono riscuotere un'imposta sull'eredità e sulle donazioni secondo le disposizioni del diritto cantonale. Essi continuano a essere competenti per la determinazione delle aliquote fiscali nel quadro di quanto prescritto dalla LImpCC. Anche il condono dell'imposta e gli ammortamenti amministrativi rimangono di competenza dei comuni.

### **3.2 Obbligo ed esenzione fiscale**

Un obbligo fiscale nel Cantone e nel comune sussiste se il defunto o il donatore aveva il domicilio nel comune oppure se un fondo è stato oggetto di un trasferimento di patrimonio.

Il soggetto fiscale dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni in linea di principio è costituito dal beneficiario degli incrementi patrimoniali e delle assegnazioni. Pertanto vengono assoggettati gli eredi, i legatari e i donatari, per quanto non siano esclusi dall'imposizione.

---

<sup>3</sup> [Interpellanza Stiffler concernente l'imposta sulla massa successoria tra fratelli](#)

Come nel diritto vigente, è previsto che i coniugi e i figli siano esentati dall'imposta. I partner registrati sono equiparati ai coniugi nell'intero diritto fiscale (art. 1b LIG) e anche in questo caso sono esentati. Inoltre è previsto che l'esenzione fiscale cantonale odierna dei concubini venga estesa ai comuni. Secondo il diritto vigente i comuni possono riscuotere un'imposta sull'eredità e sulle donazioni pari al massimo al cinque per cento. Circa due terzi dei comuni prevedono un'esenzione fiscale.

A titolo di novità è previsto che anche i genitori vengano esentati dall'obbligo fiscale. Nella prassi, in questi casi spesso tragici in cui un figlio o una figlia decede prima dei genitori, un'imposizione incontra un'incomprensione assoluta. A ciò si aggiunge che la maggioranza dei comuni già oggi non assoggetta i genitori e una disciplina armonizzata deve orientarsi sempre alla maggioranza. L'esenzione fiscale dei genitori può portare a operazioni elusive in cui una donazione tra i fratelli viene effettuata attraverso i genitori. Tali pratiche abusive possono essere contrastate venendo considerate come casi di elusione fiscale, se la donazione ai genitori e la successiva donazione da parte dei genitori a un figlio o una figlia/un fratello o una sorella vengono eseguiti entro un periodo di cinque anni. In questo caso la donazione viene assoggettata a imposizione come se si fosse verificata tra fratelli o sorelle.

È previsto che figliastri e figli affiliati vengano equiparati in piena misura ai figli naturali. Ne consegue che anche i patrigni, le matrigne e i genitori affilanti vengano esclusi dall'assoggettamento a imposizione nonché che i figliastri e i figli affiliati vengano attribuiti alla stirpe dei genitori al pari dei figli naturali.

### **3.3 Operazioni generatrici d'imposizione**

I trasferimenti di patrimonio imponibili e la valutazione dei valori patrimoniali rimangono in ampia parte invariati. Chi beneficia di un arricchimento attraverso eredità, legato o donazione è debitore dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni.

### **3.4 Aliquote d'imposta**

Per determinare le aliquote d'imposta, per il Cantone viene stabilita una tariffa a due livelli. I beneficiari facenti parte della stirpe dei genitori (fratelli e sorelle, nipoti, ecc.) beneficiano di un'aliquota d'imposta inferiore rispetto agli altri beneficiari assoggettati all'imposta. Si prevede di rinunciare a un'aliquota d'imposta particolare per beneficiari facenti parte della stirpe degli avi (zio, zia, cugino, cugina, ecc.), poiché in tal caso di norma non si può più partire dal presupposto che sussista uno stretto legame personale. Circa la metà dei comuni oggi prevede invece un'aliquota più bassa anche per la stirpe degli avi. È previsto che tale autonomia fiscale dei comuni venga mantenuta, anche perché in caso contrario ne conseguirebbero in parte massicci aumenti dell'imposizione.

Secondo quanto previsto, le aliquote d'imposta a livello cantonale saranno fissate al 5 e al 15 per cento. Ciò comporta uno sgravio per la stirpe dei genitori, mentre gli altri beneficiari vengono assoggettati a un'imposizione leggermente superiore.

Per i comuni le aliquote massime per la stirpe dei genitori continueranno a essere pari al 5 per cento, mentre per gli altri beneficiari saranno ridotte al 20 per cento. Ad oggi i comuni possono applicare un'aliquota massima del 25 per cento agli altri beneficiari. Attualmente ta-

le margine di manovra viene sfruttato solamente da dieci comuni per lo più di piccole dimensioni. Con l'aumento dell'aliquota cantonale e la riduzione dell'aliquota massima comunale è possibile fare in modo che entrambi i detentori della sovranità fiscale possano sfruttare all'incirca in egual misura il sostrato fiscale.

Inoltre è necessario considerare che l'odierna imposta cantonale sulle successioni viene dedotta dalla base di calcolo dell'imposta comunale sulle quote ereditarie, mentre la nuova imposta cantonale sulle quote ereditarie non potrà più essere portata in deduzione. La quota ereditaria imponibile a livello comunale pertanto aumenta in misura pari all'imposta sulla massa successoria riscossa finora.

| <b>Confronto aliquote d'imposta<sup>4</sup></b> | <b>oggi</b> |        | <b>nuovo</b> |        |
|---|-------------|--------|--------------|--------|
|   | Cantone     | Comune | Cantone      | Comune |
| Coniugi, figli                                  | 0%          | 0%     | 0%           | 0%     |
| Concubinato                                     | 0%          | 5%     | 0%           | 0%     |
| Genitori  | 10%         | 5%     | 0%           | 0%     |
| Stirpe dei genitori                             | 10%         | 5%     | 5%           | 5%     |
| Altri beneficiari                               | 10%         | 25%    | 15%          | 20%    |

### **3.5 Esecuzione dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni**

Se il Cantone e i comuni riscuotono la medesima imposta, risulta necessario disciplinare le competenze. Da un lato è necessario evitare un'esecuzione parallela da parte del Cantone e dei comuni per ragioni di economia amministrativa e di aggravi amministrativi a carico dei contribuenti. D'altro lato è necessario decidere se, in considerazione del numero di casi e della complessità della materia, risulti opportuno delegare tale compito ai comuni.

Con l'esenzione fiscale dei coniugi e dei figli, così come a titolo di novità dei genitori e dei concubini, solo in una piccola parte dei casi di successione viene riscossa un'imposta sull'eredità. Ad oggi in tutto il Cantone vengono registrati 2100 casi correlati all'imposta sulle successioni. In circa 1450 casi la comunione ereditaria è composta esclusivamente da persone esentate dall'obbligo fiscale, ragione per cui è possibile rinunciare alla determinazione della massa successoria imponibile. I restanti casi devono essere elaborati, anche se da rilevamenti effettuati risulta che in circa la metà di questi casi non risultano beni della successione ereditaria imponibili. Per via di tali quantità esigue non è possibile prendere in considerazione la possibilità di delegare la tassazione ai comuni. Il numero di casi sarebbe decisamente troppo esiguo per poter maturare un'esperienza sufficiente nella tassazione. A ciò si aggiunge che le imposte sull'eredità e sulle donazioni dipendono in misura importante da valutazioni di diritto civile che spesso richiedono accertamenti giuridici più complessi. I comuni si troverebbero in difficoltà nell'affrontare questioni giuridiche in parte complesse e a causa del

---

<sup>4</sup> Per i comuni vengono indicate le aliquote massime in conformità all'art. 21 cpv. 5 LImpCC

numero esiguo di casi non sarebbero in grado di maturare sufficiente esperienza pratica. Già secondo la legislazione odierna la massa successoria imponibile viene determinata dall'ACImp. Per tale ragione è previsto che la riscossione delle imposte venga delegata all'ACImp. Il Governo lo ha già stabilito nella risposta all'incarico Kunz<sup>5</sup> e tale determinazione non ha dato adito a contestazioni in Gran Consiglio.

### **3.6 Indennizzo per l'esecuzione**

Per via della stretta collaborazione tra Cantone e comuni nel settore fiscale, spesso succede che un partner si occupi di un determinato lavoro e che per questo benefici di un indennizzo versato dall'altro partner. Ciò è il caso già da molto tempo riguardo all'imposta sul reddito e sulla sostanza, per cui i comuni attualmente percepiscono un indennizzo pari a circa 7 mio. di franchi. A titolo di novità negli ultimi anni tale sistema è stato applicato per la tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare o per la riscossione dell'imposta alla fonte.

Anche per la tassazione e la riscossione dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni va previsto un indennizzo da versare al Cantone dai comuni. Alla stregua di quanto accade per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è prevista l'applicazione di una forfetaria per ciascun caso. A tale proposito è necessario considerare che nella maggioranza dei casi i beni della successione ereditaria sono destinati ai coniugi o ai figli esentati dall'assoggettamento. In tali casi l'onere che ne risulta è minimo e non dovrà essere addebitato. Anche nel caso di donazioni si rinuncerà a un indennizzo, dato che nella maggior parte dei casi queste possono essere evase con un onere contenuto. Negli altri casi i comuni devono versare un indennizzo fissato in 100 franchi per ciascun erede. Se a un'eredità partecipano più di cinque eredi, al comune sarà fatturato un importo massimo di 500 franchi. Il Governo definirà i dettagli di tale disciplina nelle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte.

### **3.7 Attuazione nei comuni**

Ad oggi l'imposta sull'eredità e sulle donazioni è disciplinata all'interno delle leggi fiscali comunali. Il passaggio a una disciplina esaustiva nella legge cantonale sulle imposte comporterebbe la revisione di tutte le leggi fiscali comunali con successiva approvazione della revisione da parte del Governo.

Al fine di produrre uno sgravio amministrativo, in questo caso viene proposta una soluzione secondo cui le disposizioni del diritto cantonale divengono applicabili direttamente nei comuni, ossia il diritto cantonale sostituisce la disciplina contenuta nella legge fiscale comunale. Il diritto fiscale vigente nel comune corrisponderà quindi al diritto cantonale direttamente applicabile e alle aliquote d'imposta normate nella legge fiscale comunale vigente. Se queste si pongono in contrasto con il nuovo diritto cantonale - ad esempio nel caso di genitori o concubini o in presenza di un'aliquota d'imposta superiore al 20 per cento - esse vengono sostituite da quanto previsto dal diritto cantonale. Comuni che ad oggi non riscuotono alcuna imposta sull'eredità e sulle donazioni manterranno tale situazione giuridica finché non si attiveranno a livello legislativo.

---

<sup>5</sup> cfr. nota a piè di pagina 1

Tale disciplina non è perfetta, dato che la legge fiscale comunale non rispecchia più il diritto effettivamente in vigore. Tuttavia essa comporta il vantaggio che al momento i comuni non sono costretti a procedere a una revisione della legge e potranno effettuare gli adeguamenti in un secondo momento congiuntamente a un'altra revisione. In tal modo risulta anche possibile dare attuazione in maniera più rapida alla modifica proposta nel Cantone e nei comuni. Tuttavia i comuni sono liberi di eliminare tale lacuna mediante un rapido adeguamento della legge fiscale comunale.

## **4 Conseguenze finanziarie e per il personale**

### **4.1 Entrate fiscali**

È prevedibile che l'esenzione fiscale dei genitori a livello cantonale nonché dei genitori e dei concubini in numerosi comuni non produrrà minori entrate degne di nota. Secondo una stima dell'ACImp, le minori entrate a livello cantonale risultanti dall'esenzione delle assegnazioni ai genitori ammonteranno al massimo a 250 000 franchi. Al momento non è possibile fornire informazioni per quanto concerne i comuni, tanto più che numerosi comuni già oggi conoscono esenzioni fiscali di questo genere.

Il passaggio del Cantone all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni con le esenzioni fiscali e le aliquote d'imposta proposte in questa sede, a livello cantonale produce minori entrate per 3,5-4 mio. di franchi. Non sono note le conseguenze in termini finanziari nei comuni dovute alla riduzione dell'aliquota d'imposta massima per gli altri beneficiari nonché delle esenzioni fiscali. La base di calcolo più elevata dovuta al venir meno della deduzione dell'imposta sulle successioni dovrebbe però essere più che sufficiente per compensare eventuali perdite.

### **4.2 Conseguenze sul personale**

L'imposta sulle quote ereditarie genera spese maggiori rispetto all'imposta sulle successioni sia in sede di tassazione, sia in sede di riscossione. Da un lato l'attività di tassazione non può limitarsi alla determinazione della massa successoria imponibile. Quest'ultima deve essere ripartita tra i singoli eredi ed essere tassata in una procedura distinta per ciascun erede, il che può comportare anche un aumento delle procedure di impugnazione. Inoltre la riscossione delle imposte comunali comporta un onere aggiuntivo nel settore delle ripartizioni fiscali, quando ad esempio vengono trasmessi in eredità fondi situati in un comune grigionese diverso dal luogo di domicilio del defunto. D'altro lato la riscossione non può più essere richiesta deducendo un importo dalla massa successoria prima della distribuzione di quest'ultima. L'imposta sulle quote ereditarie deve essere fatturata a ogni singolo erede e legatario e gli atti di riscossione devono essere eseguiti nei confronti di ogni singolo erede.

Nella tassazione è prevista la creazione di un impiego aggiuntivo al fine di poter procedere in tempi rapidi all'evasione dei lavori. Proprio in relazione all'imposta sull'eredità è necessario evitare che le pratiche di tassazione rimangano pendenti per un periodo prolungato, dato che queste ostacolano la distribuzione dell'eredità e lo scioglimento della comunione ereditaria.

I comuni beneficeranno di determinati sgravi, i quali però difficilmente comporteranno risparmi degni di nota, poiché il numero dei casi tassati ad oggi è troppo esiguo.

## **5 Ulteriore procedura e scadenzario**

La presente procedura di consultazione durerà fino a fine febbraio 2018. In seguito le prese di posizione saranno analizzate e le proposte di modifica saranno sottoposte a valutazione. Il messaggio a destinazione del Gran Consiglio dovrà essere sottoposto al Governo nell'estate del 2018 ed è previsto che il Gran Consiglio discuta della legge nella sessione di dicembre 2018.

L'entrata in vigore delle modifiche è prevista per il 1° gennaio 2020. Pertanto i comuni avranno tempo a sufficienza per adeguarsi ai cambiamenti delle competenze.

## **6 Commento relativo alle singole disposizioni**

### **6.1 Legge cantonale sulle imposte**

L'art. 1 cpv. 1 disciplina il passaggio dall'imposta sulle successioni all'imposta sulle quote ereditarie. In questa disposizione viene utilizzato il termine generico dell'imposta sull'eredità; il carattere di un'imposta sulle quote ereditarie si manifesta nella sua forma concreta.

L'art. 106 elenca le fattispecie fiscali correlate all'imposta sull'eredità. Il diritto vigente viene adeguato all'imposta sulle quote ereditarie, mentre il contenuto viene sostanzialmente mantenuto. Risultano imponibili tutti i trasferimenti di patrimonio in caso di decesso del testatore.

Le assegnazioni a fondazioni esistenti e neocostituite riconosciute sotto il profilo fiscale e a trust vengono menzionate espressamente al fine di garantire la certezza del diritto.

Con una nuova formulazione, l'art. 106a si adegua al diritto vigente. Risultano imponibili tutti i trasferimenti di patrimonio tra vivi, a fronte dei quali non vi è una controprestazione corrispondente. Anche anticipazioni d'eredità a titolo di computo dell'eredità futura sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Art. 107: per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta sull'eredità e sulle donazioni nel Cantone o nel comune è necessario fare riferimento al domicilio del defunto o del donatore. Nel contesto svizzero, un punto di contatto aggiuntivo è costituito solamente dagli immobili.

L'art. 107a disciplina l'obbligo fiscale per l'imposta sull'eredità e sulle donazioni. In entrambi i casi è il beneficiario a essere soggetto all'obbligo fiscale.

È nuova la disciplina secondo cui in caso di donazione a una società di capitali o a una cooperativa il proprietario o i proprietari dei diritti di partecipazione sono soggetti all'obbligo fiscale se le assegnazioni non sono proporzionate ai diritti di partecipazione o vengono effettuate da una persona che non detiene una partecipazione alla società di capitali o alla cooperativa.

Per quanto concerne l'imposta sulle quote ereditarie è necessario ridisciplinare la questione della sostituzione fedecommissaria, poiché non è più fondamentale se un bene

rientra nella massa successoria del defunto, bensì se questo va all'erede. La decisione in merito all'esenzione fiscale soggettiva dell'erede, come anche alla sua appartenenza alla stirpe dei genitori o degli avi va adottata in base al grado di parentela con il disponente originario e non con l'istituito.

Art. 107b: le esenzioni fiscali devono essere disciplinate in maniera uniforme per il Cantone e per i comuni. Secondo il diritto vigente finora i coniugi, i figli, i figliastri e i figli affilati erano imperativamente esclusi dall'imposizione a livello cantonale e comunale. Inoltre, a livello cantonale e in due terzi dei comuni oggi sono esentati a livello soggettivo i concubini e, sempre in circa due terzi dei comuni, i genitori. Con l'uniformazione delle discipline legislative si prevede di esentare i genitori e i concubini a titolo di novità dall'imposta sull'eredità e sulle donazioni a livello cantonale e comunale.

L'art. 109 disciplina il momento determinante per la valutazione dei beni.

L'art. 111 cpv. 1 parte dal presupposto che il valore venale dei fondi venga rilevato in base alla stima ufficiale o a titolo di novità in base alla valutazione immobiliare. I contribuenti e l'Amministrazione delle imposte però possono richiedere una nuova stima se desiderano mettere in discussione il valore stimato. I rimanenti capoversi disciplinano singole questioni che non richiedono spiegazioni approfondite.

L'art. 112 definisce i debiti, gli oneri e le spese deducibili.

Art. 113: le assegnazioni alle persone giuridiche esentate dall'imposta non vengono più disciplinate in quest'articolo, bensì nell'art. 107b mediante un'esenzione fiscale soggettiva. Il contenuto del capoverso 3 rimane invariato.

Art. 114: la deduzione per i genitori deve essere eliminata, poiché a titolo di novità questi non sono più assoggettati all'imposizione. Questo articolo disciplina le aliquote d'imposta discusse in precedenza per la stirpe dei genitori e per gli altri beneficiari.

Si rinuncia alla disciplina odierna contenuta nel capoverso 4, secondo cui in caso di assegnazioni dello stesso genere la deduzione può essere fatta valere solo una volta ogni cinque anni. Da un lato tale limitazione appare poco opportuna e d'altro lato essa è difficilmente verificabile da parte dell'autorità di tassazione.

Gli importi esenti da imposta valgono anche per le imposte sull'eredità e sulle donazioni a livello comunale. I comuni non possono stabilire una disciplina diversa.

Art. 114a: viene adottata la disciplina speciale per la promozione della successione d'impresa. Per quanto concerne il ricupero d'imposta viene chiarito che anche la cessione dell'azienda o dei diritti di partecipazione entro dieci anni rappresentano una fattispecie per il ricupero d'imposta. Il trattamento fiscale privilegiato concesso originariamente non risulta più giustificato.

La riscossione successiva dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni nella procedura di ricupero d'imposta a titolo di novità viene disciplinata nel capoverso 4 al fine di distinguere le disposizioni materiali da quelle di carattere procedurale.

Art. 115: con il passaggio all'imposta sulle quote ereditarie, quest'ultima viene riscossa dai singoli eredi e non più dalla massa successoria nel suo complesso. Affinché non vada perso sostrato fiscale soprattutto in casi con riferimento internazionale, viene introdotta una disciplina di ampia portata inerente la responsabilità. Le persone incaricate della divisione ereditaria rispondono in misura illimitata e gli eredi con la loro quota ereditaria

in via solidale per le imposte sull'eredità. Per l'imposta sulle donazioni il donatore risponde solidalmente.

Art. 165a cpv. 1 lett. b: la riscossione delle imposte cantonali e comunali sull'eredità e sulle donazioni rientra nell'ambito di competenza dell'Amministrazione cantonale delle imposte. Come nel caso degli altri tipi di imposta i comuni partecipano alle spese di esecuzione. L'articolo fa menzione dell'indennizzo, in linea di principio esso viene però stabilito dall'art. 30 LImpCC e in dettaglio viene disciplinato dalle disposizioni esecutive del Governo.

## 6.2 Legge sulle imposte comunali e di culto

Art. 2: i comuni possono continuare a riscuotere un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni, a titolo di novità possono però farlo in virtù delle disposizioni legislative contenute nella legge cantonale sulle imposte, il che comporta una disciplina nel capoverso 2. Anche in questo caso viene utilizzato il termine generico dell'imposta sull'eredità. Con tale disposizione che indica una possibilità viene stabilito con chiarezza che il comune può anche rinunciare alla riscossione di un'imposta sull'eredità e sulle donazioni.

L'art. 21 rinvia alle basi legislative contenute nella legge cantonale sulle imposte e all'interno del capoverso 5 definisce le aliquote massime che un comune può riscuotere. L'importo massimo per la stirpe dei genitori rimane invariato al 5 per cento, mentre l'importo massimo per gli altri beneficiari secondo quanto previsto sarà ridotto dal 25 per cento al 20 per cento. Fino a concorrenza di tale percentuale massima i comuni possono introdurre anche un'aliquota per la stirpe degli avi; il Governo non approverebbe altre differenziazioni.

Con il passaggio all'imposta cantonale sulle quote ereditarie, il Cantone e i comuni riscuotono le medesime imposte, il che suggerisce che debbano essere simili anche le possibilità di sfruttamento del potenziale fiscale. Sono solo dieci i comuni interessati dalla riduzione al 20 per cento ed è ragionevole ritenere che in questi comuni di dimensioni per lo più molto ridotte le minori entrate dovrebbero risultare minime. Se i comuni dovessero dubitare di tale ipotesi, essi sono invitati a pubblicare i relativi dati nella loro presa di posizione, affinché il Governo possa decidere una disciplina definitiva per il messaggio.

Per quanto riguarda l'imposta sull'eredità e sulle donazioni i comuni dovrebbero solamente stabilire le aliquote d'imposta nella legge fiscale comunale e designare l'autorità competente per il condono dell'imposta e per l'ammortamento amministrativo.

L'art. 30 cpv. 1 contiene una base legislativa per l'indennizzo versato dai comuni al Cantone. Secondo quanto previsto, un indennizzo sarà versato solo nei casi in cui l'assegnazione è indirizzata a eredi assoggettati all'obbligo fiscale e pertanto si rende necessario determinare anche i valori patrimoniali. Esso ammonta a 100 franchi per erede. Ai comuni tale importo potrà essere fatturato per al massimo cinque eredi per ciascuna massa successoria. Il Governo disciplinerà i dettagli nelle disposizioni esecutive.

L'art. 33a contiene una regolamentazione transitoria e disciplina soprattutto l'applicabilità diretta delle nuove disposizioni. In tal modo è possibile evitare che tutti i comuni debbano adeguare le loro leggi fiscali comunali, tanto più che ai comuni non rimangono margini legislativi, fatta eccezione per la determinazione delle aliquote d'imposta e per la competenza per il trattamento di domande di condono e ammortamenti amministrativi.

Con tale attuazione a livello cantonale il nuovo diritto potrà essere posto in vigore con effetto dal 1.1.2020.